CAMERA DEI DEPUTATI N. 1850

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifiche agli articoli 24 e 101 della Costituzione

Presentata il 5 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno Stato di diritto, che si pretende sia quello italiano, non può avere zone d'ombra in merito al controllo giurisdizionale e alla conseguente tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Non possono continuare ad esistere astruse, astratte e artificiali costruzioni dottrinarie quali i cosiddetti atti di alta politica sottratti a qualsiasi controllo giurisdizionale. Non può e non deve essere mai carente la giurisdizione di uno Stato che intenda essere, e veramente sia, Stato di diritto. Così conviene inserire congrua ed acconcia specifica indicazione in proposito, nelle norme di cui agli articoli 24 e 101 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente:

« È sempre ammessa l'azione giudiziaria contro qualsiasi atto che violi un diritto o un interesse legittimo ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 101 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: « e deve informarsi al principio di cui al secondo comma dell'articolo 24 ».